



## E D I T T O



Illustrissimo Sig. Domenico Brichieri Colombi Auditor Fiscale della Città di Firenze in esecuzione degli Ordini di SUA ALTEZZA REALE fa pubblicamente bandire, e notificare, che volendo la R. A. S. per quanto sia possibile togliere al popolo le occasioni di dissiparsi inutilmente, e di essere ingannato, ha determinato che in avvenire non si permetta il fermarsi in qualunque Città, Terra, Castello, o altro luogo del Granducato a dare spettacoli, ed esercitare qualsivisa delle loro arti, ed industrie, ai Ciarlatani, Cantimbanchi, Cantastorie, Burrattinai, Circolatori, Giocolatori, ed a tutti quelli, che portano in mostra scherzi di natura, Macchine, Animali, o che vendano segreti, ed a qualunque altra Persona forestiera, che vada vagabonda a procacciarsi il Vitto con alcun simile mestiere.

Rispetto ai Cantastorie Paesani dependerà dal prudente arbitrio di Sua Signoria Illustrissima in Firenze, e dei rispettivi Giudicanti negli altri luoghi il permettere di accattare con questo pretesto a quei soli che per la loro cecità, o altre imperfezioni corporali siano inabili a procacciarsi il Vitto con altro mestiere.

I Trasgressori faranno sottoposti alla pena di sei mesi di Carcere, ed all'esilio perpetuo dal Granducato, pena altrettanto tempo di Carcere, e l'Esilio in caso d'inosservanza.

Dato in Firenze li 1. Febbraio 1780.

*Ranieri Giunti Segretario de Mand.*